

Circolare di aggiornamento

**N° 09/2024**

29 Gennaio 2024

# Soglie dei fringe benefit e premi produttività dipendenti anno 2024



**Come indicato nella ns. circolare n. 02/2024, la legge di Bilancio2024 ha previsto anche per il 2024 l'innalzamento delle soglie per i benefit esentasse e confermato l'imposta sostitutiva agevolata sui premi variabili erogati ai dipendenti.**

Nel 2023 tale limite esentasse era stato elevato ad euro 3.000,00 per i soli dipendenti con figli a carico, lasciandolo invece invariato per tutti gli altri.

L'art. 1, c. 16 L. 213/2023 ha innalzato, **solo per il 2024**, il limite dei *benefit*, che non costituisce reddito da lavoro dipendente e fissato a regime dall'art. 51, c. 3 del Tuir in 258,23 euro, entro il limite di euro **1.000,00**.

Quindi non costituisce reddito entro tale limite, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (e soggetti assimilati) nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, gas, luce).

A questo si aggiungono i **rimborsi per l'affitto o per gli interessi sul mutuo, entrambi relativi solo alla prima casa** (che non è chiaro debba essere anche abitazione principale anche se la ratio della norma porterebbe ad affermarlo, ma sarà necessario attendere chiarimenti).

Il suddetto limite viene elevato ad euro **2.000,00 per i lavoratori dipendenti con figli**, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, purché al 31.12 di ogni anno risultino fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, c. 2 del Tuir.

A tale proposito, la circolare n. 23/E/2023 aveva chiarito che l'agevolazione è riconosciuta in misura intera ad ogni genitore lavoratore e anche con figlio unico, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, anche a prescindere dalla fruizione della relativa detrazione nel caso in cui, per i figli medesimi, si percepisse l'assegno unico e universale (AUU) e qualora i genitori si accordassero per attribuire l'intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due con il reddito complessivo più elevato (art. 12, c. 1, lett. c) del Tuir) l'agevolazione spetterebbe comunque ad entrambi in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell'uno che dell'altro genitore.

Il **superamento dei suddetti limiti** - 1.000,00 o 2.000,00 euro - **comporta l'integrale tassazione del benefit**, soprattutto per quei lavoratori che percepiscono retribuzioni in natura di altro tipo (autovettura aziendale, concessione di alloggio, prestiti agevolati,...) ed il cui valore in busta paga già incide sui limiti citati.

L'art. 1, c. 18 L. 213/2023 ha prorogato un'altra agevolazione a **favore dei soli dipendenti che ricevono premi di produttività**, confermandone la tassazione con imposta sostitutiva ad **aliquota ridotta del 5%** anche per il 2024.

I premi sono quelli riconducibili all'art. 1, c. 182 L. 208/2015, di ammontare variabile e la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, in esecuzione di contratti aziendali o territoriali stipulati con le associazioni sindacali.

L'imposta sostitutiva agevolata si applica ai premi **fino al limite di euro 3.000,00** percepiti da dipendenti con reddito non superiore ad euro 80.000,00.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Dr. Sergio Mantovani



**MANTOVANI & ASSOCIATI**